

**Sindacati senza risse di Pietro Ichino**

La misurazione della rappresentatività al livello aziendale è oggetto del quarto e del quinto capoverso dell'accordo. Qui si consolida l'alternativa oggi in atto: dove i tre sindacati vanno d'accordo, si attivano le rappresentanze sindacali unitarie; dove i tre sindacati non vanno d'accordo, si attivano le rappresentanze sindacali aziendali. Per la legittimazione a negoziare sul piano nazionale, l'accordo stabilisce soltanto una soglia minima di rappresentatività (il 5 per cento); non prevede invece alcuna soglia per la stipulazione del contratto di settore. L'accordo non preclude, dunque, l'efficacia del contratto collettivo nazionale stipulato da una coalizione sindacale minoritaria nel settore, ma neppure regola il caso in cui questo contratto si sovrapponga a uno precedente stipulato da una coalizione maggioritaria. Il secondo e il terzo capoverso dell'accordo sembrano ribadire l'assetto centralizzato del sistema della contrattazione sancito dal protocollo del luglio 1993, ribadendo che al livello aziendale essa si esercita soltanto sulle materie delegate dal contratto nazionale. Ma in materia di contrattazione aziendale le novità sono numerose e assai rilevanti: qui sta la vera svolta.

Il contratto aziendale, anche se non sottoscritto da uno o più dei sindacati firmatari dell'accordo interconfederale, è vincolante per tutti sotto una delle due seguenti condizioni: a) se stipulato dalla Rsu con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; b) se stipulato da una o più delle Rsa titolari della maggioranza delle deleghe in seno all'azienda; ma in quest'ultimo caso il contratto deve essere sottoposto a referendum se lo chiede uno dei sindacati firmatari dell'accordo interconfederale, oppure il 30 per cento dei lavoratori interessati: in tal caso la maggioranza dei votanti può, con il proprio voto contrario, privare il contratto dei suoi effetti.

Il sesto capoverso prevede e anche questa è una novità relevantissima che sia vincolante per tutti i sindacati anche la clausola di tregua sindacale contenuta nel contratto aziendale, quando ricorrano, alternativamente, le condizioni di cui si è detto sopra alle lettere a) o b).

Un'altra novità relevantissima è contenuta nel settimo capoverso dell'accordo, dove si prevede che, in linea generale, il contratto nazionale stabilisca i limiti e le procedure della contrattazione aziendale modificativa rispetto al contratto nazionale.

Dove il contratto nazionale nulla preveda in proposito, l'accordo autorizza comunque, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, la stipulazione di contratti aziendali modificativi con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Se il contratto aziendale è stipulato nel rispetto delle condizioni di cui si è detto sopra alle lettere a) o b), anche la deroga rispetto al contratto nazionale ha efficacia generale nell'ambito dell'unità produttiva.

Se questo accordo interconfederale fosse stato in vigore un anno fa, non si sarebbero posti i problemi giuridici che sono invece sorti in riferimento ai contratti Fiat di Mirafiori, Pomigliano e Grugliasco, e in particolare ai loro rapporti con i contratti nazionali. L'accordo, però, non ha efficacia retroattiva: pertanto non può essere direttamente utilizzato per la soluzione di quelle controversie. E' questo il motivo per cui la Fiat mantiene la propria richiesta di un intervento legislativo che colmi la lacuna sulla materia: intervento che potrebbe recepire i contenuti essenziali dell'accordo, estendendone l'efficacia nei confronti di tutti i sindacati, anche di quelli che non lo sottoscriveranno. Sarà interessante rilevare, nei giorni prossimi, le posizioni che verranno espresse dai firmatari dell'accordo sulla prospettiva di legificazione di questa materia. Tradizionalmente la Cgil è favorevole a questo intervento legislativo e la Cisl vi è contraria; ma oggi, per ragioni contingenti, le posizioni potrebbero invertirsi.